

CITTÀ DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE :

N. 59

del 22/12/2014

OGGETTO

Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 1 – Provincia di Bari – tra i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi – Approvazione degli atti propedeutici e necessari alla gestione unitaria e alla costituzione della nuova società gestore del servizio – PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17 dicembre 2012 n. 221.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 18/12/2014 prot. n. 84379, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria d'urgenza, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Piergiovanni Nicola – Presidente e con l'assistenza del Vice Segretario Generale f.f. del Comune dott. Lopopolo Giuseppe.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 10,04, come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 17 e assenti n. 08 (Patimo, Angeletti, Pappagallo, Porta, Minuto, De Ceglia, Pisani, Caputo). Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Maralfa G., Abbattista G., Amato A., Gadaleta R., Lucivero M., Mongelli E., Spadavecchia T.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola		- SINDACO - Presente	
Consiglieri		Consiglieri	
PATIMO SAVERIO	Presenti	LA GRASTA ROBERTO	Presente
ALTOMARE A. ELISABETTA	Assente	SIRAGUSA LEONARDO	Presente
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI	Assente
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	CAMPOREALE NICOLA	Presente
GERMINARIO GIULIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Assente
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO	Presente
ANGELETTI COSIMO	Presente	ROSELLI LUIGI	Presente
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.	Assente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	MASTROPASQUA PIETRO	Presente
DE ROBERTIS MAURO	Assente	PISANI ANTONIO	Assente
CIRILLO IGNAZIO	Presente	CAPUTO MARIANO	Assente
PAPPAGALLO ONOFRIO	Assente	GAGLIARDI DOMENICO	Presente

Si dà atto che il dott. G. Lopopolo, oltre che nelle funzioni di Vice Segreterio Generale f.f., di questo Ente, così come riportato nel frontespizio del presente atto, assiste all'odierna seduta consiliare in qualità di Dirigente comunale titolare del Settore Programmazione Economico Finaziaria e Fiscalità.

Sono, altresì, presenti in aula il Dirigente del Settore Territorio, Ing. A. Binetti, il Presidente ed un Componente del Collegio dei Revisori, dott.ssa F.L. Gigante e dott. G. Catalano, nonché, perché invitati dal Presidente del C.C., il Presidente e il Direttore della Società ASM S.r.l. Molfetta, Sig. A. Zaza e Ing. S. Binetti.

Su proposta del Cons.re Tammacco -, sottoposta dal Presidente del C.C. alla valutazione del Consesso consiliare e da questi condivisa, sull'argomento in oggetto e quelli di seguito elencati, iscritti all'O.d.g. dell'odierna seduta:

- ➤ Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 1 Provincia di Bari tra i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi Approvazione degli atti propedeutici e necessari alla gestione unitaria e alla costituzione della nuova società gestore del servizio APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE.
- ➤ Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 1 Provincia di Bari tra i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, Approvazione degli atti propedeutici e necessari alla gestione unitaria e alla costituzione della nuova Società gestore del servizio: APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO della nuova Società a totale partecipazione pubblica tra i Comuni di BITONTO, CORATO, MOLFETTA, RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI -

è stata svolta, in via cumulativa:

- la relazione illustrativa del Sindaco Paola Natalicchio;
- la fase dei chiarimenti chiesti dal Consigliere Tammacco ed al quale hanno risposto il Presidente della Società ASM Srl Molfetta, Sig. A. Zaza e il Sindaco Paola Natalicchio;
- la discussione generale con gli interventi dei Consiglieri Tammacco e De Candia;
- le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri Roselli e Angeletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che,

- la disciplina relativa all'affidamento dei Servizi Pubblici Locali dettata dall'art.23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n°112 recante < Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n°133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n°99, recante < Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia >> e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n°135 recante < disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee >>, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n°166, nel testo risultante a seguito della sentenza n°325 del 2010 della Corte Costituzionale, è stata abrogata, a seguito di referendum popolare del 12-13 giugno 2011, giusta D.P.R. 18/07/2011, n°113, pubblicato sulla G.U.R.I. 20/07/2011, n°167;
- successivamente, <u>l'art. 4 "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea" del D.L. 13/08/2011, nº138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, nº148, modificato dall'art. 9, comma 2, lett. n), della Legge 12/11/2011, nº183, e dall'art. 25 del D.L. 24/01/2012, nº1, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24/03/2012, nº27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. b), del D.L. 22/06/2012, nº83, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, nº134, è stato dichiarato</u>

costituzionalmente illegittimo, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, con Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n°199;

- il venir meno delle norme sopra evidenziate, ha avuto come conseguenza che la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fosse rinviata pienamente ai principi della normativa europea, che prevede le seguenti modalità di gestione:
 - a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
 - b) la società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
 - c) la gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti all'ordinamento comunitario, ovvero: 1) totale partecipazione pubblica; 2) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; 3) realizzazione, da parte della Società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

PREMESSO, inoltre che,

- con la legge regionale n°24 del 20 agosto 2012 (modificata con Legge Regionale n°42 del 13/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°183 del 18/12/2012) avente ad oggetto : "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali", la Regione Puglia, secondo le sopra individuate disposizioni normative statali, ha inteso regolamentare ed organizzare lo svolgimento dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica tra cui i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- La predetta Legge, in riferimento alle norme generali, testualmente recita:

<< Art. 1 – Principi e finalità –

(...)

comma 4. I servizi sono organizzati ed erogati all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio".

comma 5. I soggetti a cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell'UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti;

(...)

Art. 2 – Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali -

Comma 1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati gli ATO sono quelli individuati dall'art. 31 (Ambiti Territoriali Ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n°14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011).;

La medesima Legge regionale, ancora, al Capo II — <u>Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati</u> art. 8, ha dettato i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
secondo le disposizioni di seguito trascritte:

<< Art. 8 - Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati –</p>

Comma 1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all'articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà adottato dalla Giunta Regionale e sarà approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni. (modifiche apportate dalla Legge Regionale n°42 del 13 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°183 del 18/12/2012).

Comma 2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

Comma 3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

(...)

Comma 6. In sede di prima attuazione, fino all'approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIDERATO che,

- Con Deliberazione di Giunta regionale n°2147 del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto: "L.R. n°24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale.", la Regione Puglia ha approvato la perimetrazione definitiva degli Ambiti di Raccolta Ottimale della Provincia di Bari, inserendo Molfetta nell'A.R.O. 1, insieme ai Comuni di Bitonto, Corato, , Ruvo di Puglia e Terlizzi;
- con Deliberazione di Giunta regionale n°2877 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°7 del 15 gennaio 2013, con cui la Regione Puglia ha deliberato:

(...)

- << di stabilire che i Comuni facenti parte dell'A.R.O. si costituiscano nelle forme previste dall'art. 10, comma 2 della L.R. 20 agosto 2012, n°24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art. 14, comma 2 della medesima legge;
- di stabilire che i Comuni facenti parte dell'A.R.O. adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema allegato alla presente deliberazione (allegato 1), che si intende così approvato>>;
- al fine di dare adempimento alla predetta normativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 9 del 14/02/2013 è stato approvato lo schema di "Convenzione tra i Comuni dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n°267/2000" per l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei servizi annessi tra i Comuni di Terlizzi, Molfetta,

Bitonto, Ruvo di Puglia e Corato, dell' A.R.O. 1 - Ambito di Raccolta Ottimale della Provincia di Bari, convenzione regolarmente sottoscritta in data 26 marzo 2013 - Rep. 8021;

RILEVATO che,

- I Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi hanno da tempo avviato, contestualmente al predetto percorso normativo, un dialogo tecnico-amministrativo finalizzato a definire le modalità di affidamento della gestione associata dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, anche alla luce delle precedenti diverse esperienze dei cinque Comuni;
- i Comuni di Corato e di Molfetta erogano i servizi di gestione dei rifiuti urbani per mezzo delle proprie aziende, rispettivamente l'Azienda Speciale del Comune di Corato, "ASIPU", la ASM, società a totale capitale pubblico del Comune di Molfetta, le quali operano in virtù di affidamenti diretti;
- il Comune di Bitonto eroga i servizi di gestione dei rifiuti urbani per mezzo di una società mista (denominata A.S.V. S.p.A), in cui il socio privato è stato scelto con procedura negoziata, ai sensi della legge n°474/94;
- i Comuni di Ruvo di Puglia e Terlizzi erogano i servizi di gestione dei rifiuti urbani con affidamento mediante ordinanze sindacali contingibili ed urgenti rispettivamente all'ASIPU di Corato ed all'A.S.V. S.p.A. Bitonto;
- il livello di raccolta differenziata medio dei Comuni dell'ARO Bari 1 che gestiscono il servizio di igiene urbana grazie ad affidamenti in house (Corato e Molfetta) è pari al 29-30 % circa, mentre, nei Comuni di Ruvo di Puglia e Terlizzi lo svolgimento del servizio è stato svolto mediante il ricorso a procedure di gara e affidato a Società private, il livello di RD è stato pari al 10-11 % fino al momento in cui il servizio è stato affidato, tramite ordinanza sindacale, ad aziende pubbliche;
- i Comuni dell'A.R.O. Bari 1, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n°24/2012, intendono attivare per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;
 - VISTO in particolare, che, sul tema della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è intervenuto l'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n°179, come modificato dalla Legge di conversione n°221 del 17 dicembre 2012, che testualmente recita:
 - << Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità fra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;</p>
 - **DATO ATTO che,** la sopra citata disposizione normativa è stata richiamata dall'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n°10 del 03/05/2013 "Regolamento Organi di Governo A.T.O. (ex art.10 L.R. Puglia n°24 del 20/08/2012)", oltre che dall'art. 5 della "Convenzione tra i Comuni dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n°267/2000", ove sono specificati, in dettaglio, i compiti dell'Assemblea degli Enti riuniti in Convenzione, tra cui quello individuato alla lettera f), di cui si riporta integralmente il testo:
 - (...) << f) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento

europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste; (...)>>.;

EVIDENZIATO che.

- in adempimento alla predetta normativa la Società ESPER, giusta atto di affidamento n°404 del 20/06/2014 del Comune di Terlizzi, in qualità di Ente capofila, ha, tra l'altro, elaborato, per conto dei Comuni dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari, la relazione di cui l'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n°179, come modificato dalla Legge di conversione n°221 del 17 dicembre 2012, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Comuni dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari nella seduta del 15/10/2014;
- con nota prot. n°10170 del 21/11/2014, a firma del Dirigente del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, Dott. Giovanni Campobasso, è stata evidenziata la necessità che tutti i cinque Comuni convenzionati nell'ARO 1 Provincia di Bari entrassero da subito nella partecipazione della costituenda Società a totale partecipazione pubblica, al fine di garantire formalmente un processo decisionale unitario sia in termini tecnici che in termini economici e tariffari;
- al fine di adempiere alle indicazioni regionali di cui sopra, si è concordato, in sede di Assemblea, di apportare le conseguenti modifiche alla Relazione già approvata e pubblicata all'Albo pretorio del Comune capofila e dei Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia;

CONSIDERATO, pertanto, che,

- nella seduta del 18/12/2014 dell'Assemblea dei Comuni dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari, con Deliberazione n° 9 è stata riapprovata la Relazione l'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n°179, come modificato dalla Legge di conversione n°221 del 17 dicembre 2012, rielaborata secondo quanto appena rappresentato, relazione che si allega al presente atto a farne parte integrante;
- in data 19/12/2014 si è proceduto a ripubblicare la predetta Relazione sia all'Albo pretorio del Comune capofila che a quelli dei Comuni convenzionati;

DATO ATTO che,

- dalla sopra riportata relazione si evincono chiaramente le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, sono definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale ed è indicata l'insussistenza di compensazioni economiche da parte dei cinque Comuni;
- inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23/12/2013 n°145, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n°9, la medesima relazione, rivista come sopra precisato, è stata trasmessa, dal Sindaco del Comune di Terlizzi, Dott. Nicola Gemmato, in qualità di Sindaco del Comune Capofila e Presidente dell'A.R.O. 1, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarla nel proprio portale telematico;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla presa d'atto della allegata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n°179, come modificato dalla Legge di conversione n°221 del 17 dicembre 2012, quale atto essenziale che definisce la motivazione della scelta delle modalità di affidamento del servizio;

PRESO ATTO che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti e riportati in calce, i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Territorio e di regolarità contabile dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione Consiliare n. 2 (Ambiente) con verbale n. 38 del 19/12/2014 e dalla Commissione Consiliare n. 4 (Finanza) con verbale n. 50 del 19/12/2014;

EVIDENZIATO che, sulla proposta del presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n° 3 del D.lgs. 267/2000, giusto verbale n. 34 del 19/12/2014, in atti;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti (è uscita la Cons.ra Ciccolella ed è entrato il Cons. De Robertis)

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di PRENDERE ATTO dell'allegata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n°179, come modificato dalla Legge di conversione n°221 del 17 dicembre 2012, redatta dalla Società E.SP.ER. s.r.l. (Ente Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti), con sede legale in Largo Cibrario, 10 -Torino (e sedi operative in Torino e Roma) e riapprovata dall'Assemblea dei Comuni dell'A.R.O. 1 Provincia di Bari nella seduta del 18/12/2014, con Deliberazione n°9;
- 2) DI TRASMETTERE il presente atto al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale all'ambiente, per opportuna conoscenza;
- 3) di INCARICARE i competenti Uffici dell'espletamento degli atti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Cons. De Candia e con voti unanimi e favorevoli espressi da n. 17 Consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di assicurare i successivi iter procedimentali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Territorio

Ing. Alessandro Binetti

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000

In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Programmazione, Economico Finanziaria e Fiscalità

dott. Gluseppe Lopopolo

IL PRESIDENTE DEL C.C. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 1 - dott. Giuseppe LOPOPOLO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	lf.
(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss. 1	!! \
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istit del Comune <u>www.comune.molfetta.ba.it</u> dal giorno 2 4 DIC, 2014 per quindic consecutivi.	tuzionale
IL VICH SEGRETARIO GENERA Dott. Giuseppe Lopopolo	LE f.f.
Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:	
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del www.comune.molfetta.ba.it dal per quindici giorni consecutivi; è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell' comma 3 del D.Lgsl. n. 267/2000. 	
IL SEGRETARIO GENERA	LE.
Dott. Carlo Casalino	